GAZZETTA UFFICIALE

Pubblicazione ufficiale del Regno dei Paesi Bassi dal 1814.

n. 23147
1° luglio
2026

# Decisione del sottosegretario di Stato per l’Agricoltura, la pesca, la sicurezza alimentare e la natura del 28 giugno 2026, n. WJZ/107044338, che modifica l’orientamento sul trasporto di animali a temperature elevate [Chain ID WGK: 29216]

Il sottosegretario di Stato per l’Agricoltura, la pesca, la sicurezza alimentare e la natura,

visto l’articolo 4:81 della legge amministrativa generale e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005 L 3);

decreta:

**ARTICOLO I**

Nell’articolo 1 dell’orientamento sul trasporto di animali a temperature elevate, "se il trasporto avviene a una temperatura esterna pari o superiore a 35 °C con un mezzo di trasporto non dotato di un sistema di raffreddamento attivo" è sostituito da "se il trasporto avviene a una temperatura esterna pari o superiore a 30 °C con un mezzo di trasporto non dotato di un sistema di raffreddamento attivo o, se il trasporto interessa pesci ornamentali, rettili o pesci commestibili, il trasporto avviene a una temperatura esterna pari o superiore a 35 °C con un mezzo di trasporto non dotato di un sistema di raffreddamento attivo".

**ARTICOLO II**

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2027.

Il presente decreto e le note esplicative sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

*L’Aia, 28 giugno 2026*

*Il sottosegretario di Stato per l’Agricoltura, la pesca, la sicurezza alimentare e la natura*
*S.P.A. Erkens*

## NOTE ESPLICATIVE

### 1. Introduzione

Il presente orientamento specifica, per il caso di un trasporto a temperature ambientali elevate, il divieto di "trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili" di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005, L 3) (in prosieguo: regolamento sul trasporto). Il trasporto di animali in condizioni caratterizzate da temperature elevate può portare a stress e sofferenza da calore, violando in tal modo questo divieto. L'orientamento del 2020 stabiliva che a temperature esterne pari o superiori a 35 °C questo si verifica sempre. Con questa modifica dell'orientamento, il limite di temperatura esterna è adeguato da 35 °C a 30 °C, in quanto le nuove conoscenze scientifiche indicano che al di sopra di tale temperatura esterna gli animali sono ad alto rischio di subire stress termico. L'orientamento si applica a tutti i trasporti nei Paesi Bassi, anche se provengono da un altro paese o sono in transito verso un altro paese. Per il trasporto di pesci ornamentali, rettili e pesci commestibili, rimane in vigore il limite di temperatura esterna di 35 °C.

### 2. Conseguenze delle temperature elevate per il benessere degli animali

La relazione scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sui rischi per il benessere nel trasporto degli animali[1] mostra che, con l'umidità prevalente nei Paesi Bassi, una temperatura esterna pari o superiore a 30 °C comporta sempre un rischio significativo di problemi di benessere a causa dello stress da calore. La medesima relazione rivela che per diverse specie animali sussistono maggiori rischi di stress termico anche a temperature esterne inferiori a 30 °C. Al fine di tenere conto anche della praticabilità dell'orientamento, è stato scelto un limite di temperatura generico per tutte le specie animali, per tutti i trasporti soggetti ai requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento sul trasporto. Questo limite è identico al limite di temperatura già previsto per i trasporti su lunghe distanze. Questo limite di temperatura per il trasporto su lunghe distanze è motivato da un invito della Commissione europea del 2019 agli Stati membri a non consentire più trasporti su lunghe distanze quando lungo il percorso si prevede una temperatura esterna di 30 °C o superiore. Il ministro dell'Agricoltura, della pesca, della sicurezza alimentare e della natura ha risposto a questo invito, così come molti altri Stati membri europei.

Tuttavia anche temperature ambientali inferiori a 30 °C possono causare negli animali trasportati inutili sofferenze dovute allo stress termico. Come descritto nel piano nazionale per il trasporto di bestiame a temperature estreme, l'Autorità neerlandese per la sicurezza dei prodotti alimentari e di consumo (NVWA) esegue maggiori controlli presso la sede di De Bilt a partire da una temperatura esterna prevista di 27 °C. In caso di stress termico e sofferenza per gli animali dovuti al trasporto in condizioni di temperatura elevata, e quindi di una violazione dell'articolo 3 del regolamento sul trasporto, adotta misure coercitive.
Il rischio di sofferenza degli animali in condizioni di temperature elevate è maggiore durante il trasporto rispetto ad altre situazioni (ad esempio nelle stalle). I motivi sono due. In primo luogo, le operazioni di carico e trasporto causano un'attività aggiuntiva, spesso accompagnata da una risposta allo stress da parte degli animali. Gli animali si surriscaldano quindi più rapidamente. In secondo luogo, durante il trasporto, gli animali sono più vicini tra loro rispetto alla stalla, con meno spazio sopra di loro per la ventilazione necessaria, con conseguente minore capacità di dissipare il calore corporeo. Gli animali non possono sfuggire a questa situazione per cercare refrigerio. Per le ragioni suesposte, è quindi giustificato affermare che il trasporto di animali a temperature esterne pari o superiori a 30 °C, all'umidità prevalente nei Paesi Bassi, comporta sempre un rischio elevato di sofferenze inutili.

È prevista un'eccezione per il trasporto di pesci ornamentali, rettili e pesci commestibili. Questo perché per queste categorie di animali, in particolare per le numerose specie detenute e commercializzate nei Paesi Bassi, non è plausibile che al di sopra dei 30 °C siano esposti a maggiore probabilità di subire stress termico durante il trasporto. Nel loro habitat naturale i pesci ornamentali e i rettili vivono spesso in condizioni di temperature elevate o addirittura molto elevate. Inoltre, i pesci ornamentali vengono trasportati in sacchetti contenenti acqua, in contenitori di polistirolo. Anche i pesci commestibili sono generalmente trasportati in acqua. Questa acqua si riscalda molto gradualmente, pertanto non si prevede che durante il trasporto la temperatura dell'acqua raggiunga livelli critici per i pesci. Inoltre non sono disponibili pareri dell'EFSA sulla temperatura ambientale massima per il trasporto di rettili, pesci ornamentali e pesci commestibili. Non sussistono elementi scientifici che dimostrino che l'abbassamento della temperatura massima

[1] Autorità europea per la sicurezza alimentare, 7 settembre 2022 "Welfare of pigs during transport" (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7445), Autorità europea per la sicurezza alimentare, 7 settembre 2022 "Welfare of cattle during transport" (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7442), Autorità europea per la sicurezza alimentare, 7 settembre 2022 "Welfare of domestic birds and rabbits transported in containers" (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7441), Autorità europea per la sicurezza alimentare, 7 settembre 2022 "Welfare of small ruminants during transport" (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7404), Autorità europea per la sicurezza alimentare, 7 settembre 2022 "Welfare of equidae during transport" (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7444).

comporterebbe vantaggi in termini di benessere per questi animali. Nemmeno la proposta della Commissione europea di revisione del regolamento sul trasporto fissa una temperatura massima per il trasporto di tali animali. Infine, queste categorie di animali hanno una fisiologia diversa da quella dei mammiferi, con una gestione del calore che funziona in modo diverso, e sono in grado di resistere a temperature più elevate. Tuttavia, anche queste categorie di animali incontrano problemi oltre determinate temperature massime. Pertanto per queste categorie di animali rimane in vigore il precedente limite di 35 °C.

### 3. Pianificazione da parte dell'organizzatore del trasporto

Il regolamento sul trasporto sottolinea l'importanza di una buona pianificazione per il trasporto di animali. L'articolo 5, paragrafo 3, frase introduttiva e lettera a), impone a coloro che organizzano il trasporto di animali di garantire, prima di ogni trasporto, che il benessere degli animali non sia compromesso da un insufficiente coordinamento delle diverse parti del trasporto e che si tenga conto delle condizioni atmosferiche. È pertanto necessario agire in anticipo. Questo significa che in ogni caso il trasporto di animali non dovrebbe avvenire ove vi sia un rischio che nel percorso previsto si attraversi un'area in cui la temperatura esterna è pari o superiore a 30 °C. Anche in presenza di temperature previste inferiori a 30 °C, data la probabilità di problemi di benessere in relazione alla specie e alla categoria di animali a determinate temperature, occorre valutare attentamente l'opportunità di effettuare il trasporto. Se un trasporto si svolge comunque a temperature esterne pari o superiori a 30 °C, per il benessere degli animali è importante che il trasporto non si protragga a lungo e che, se necessario, sia indirizzato verso un luogo adatto, in cui gli animali possano essere scaricati e stabulati. Anche a fronte del fatto che, in questi casi, il trasporto prosegua (nel modo più limitato possibile), sussiste ovviamente una violazione dell'articolo 3 del regolamento sul trasporto e che sarà pertanto adottata una misura coercitiva.

### 4. Mezzi di trasporto dotati di sistemi di raffreddamento

Poiché in ultima analisi riguarda le condizioni degli animali nei mezzi di trasporto, il presente orientamento si applica solo ai veicoli che non sono dotati di un sistema di raffreddamento attivo nei compartimenti degli animali, vale a dire di condizionamento dell'aria. I mezzi di trasporto con sistemi di raffreddamento attivi sono in grado di raffreddare sufficientemente (o riscaldare, come avviene nella pratica con il trasporto condizionato di pulcini di un giorno) la temperatura nel mezzo di trasporto, indipendentemente dalla temperatura esterna, a temperature gradevoli per gli animali. La presenza di ventilazione (meccanica o di altro tipo) non è sufficiente a configurare la presenza di un sistema di raffreddamento ai sensi del presente orientamento, in quanto la ventilazione immette aria calda dall'esterno. Pur potendo risultare più gradevole per gli animali, la temperatura a cui sono esposti non viene comunque abbassata, e pertanto permane il rischio di causare sofferenze. In particolare nei momenti di sosta del camion adibito al trasporto, ad esempio durante eventuali ingorghi stradali o i periodi di riposo del conducente, il calore nei veicoli senza raffreddamento attivo aumenta rapidamente, senza che la ventilazione possa impedire questa situazione. I trasporti di animali che non rientrano nel presente orientamento in virtù della presenza di un sistema di raffreddamento attivo devono ovviamente essere conformi alle disposizioni del regolamento sul trasporto, il quale prevede, tra l'altro, che gli animali non subiscano lesioni o sofferenze inutili durante il trasporto.

### 5. Onere normativo

Poiché non si tratta di un regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della legge che istituisce il comitato consultivo per gli oneri normativi [Adviescollege toetsing regeldruk, ATR] e poiché il presente orientamento ha lo scopo di illustrare una norma contenuta nel regolamento sul trasporto, non è stata effettuata alcuna analisi dell'onere normativo.

### 6. Prova di attuazione e di esecutività

*Sintesi della prova*

Nell'ambito della verifica dell'applicabilità, fattibilità e resistenza alle frodi (prova HUF), l'NVWA conclude che l'orientamento è limitatamente applicabile e fattibile. L'NVWA afferma che la limitazione è dovuta alla mancanza di una base giuridica per valutare la temperatura durante il tragitto prima del trasporto su lunga distanza negando, ove tale temperatura supera i 30 °C durante il percorso, l'esecuzione della richiesta di trasporto. L'NVWA afferma inoltre che le infrazioni possono essere constatate solo in flagrante, il che significa che l'NVWA non può agire anticipatamente sui trasporti interni. Inoltre l'NVWA afferma che l'orientamento non specifica in che modo possa determinare l'avvenuta inosservanza dell'orientamento. In più l'NVWA afferma che, dato che è altamente probabile che i giorni in cui le temperature raggiungono o superano i 30 °C diventino sempre più comuni in futuro, nella pratica essa deve costantemente trovare un equilibrio tra l'assegnazione delle risorse al monitoraggio del benessere degli animali durante il trasporto e il

monitoraggio di altri rischi per il benessere degli animali. Per quanto riguarda l'esenzione relativa al trasporto effettuato con un veicolo dotato di un sistema di raffreddamento attivo, l'NVWA precisa che non esistono criteri in base ai quali stabilire i requisiti che tale sistema deve soddisfare. L'NVWA non è pertanto in grado di valutare questo aspetto al momento. L'NVWA afferma inoltre che nelle note esplicative dell'orientamento deve essere chiarito che l'orientamento non è contrario al regolamento sul trasporto.
L'NVWA sottolinea inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore dell'orientamento modificato, può di fatto rifiutare il rilascio di un certificato di esportazione solo se la temperatura in loco al momento della certificazione è pari ad almeno 30 °C. Se la temperatura è (ancora) più bassa, l'NVWA deve rilasciare un certificato di esportazione (purché siano soddisfatte anche le altre condizioni di certificazione). Tuttavia l'NVWA può adottare misure coercitive in seguito, durante tale viaggio all'interno dei Paesi Bassi, ad esempio imponendo un'ammenda se la temperatura al momento dell'adozione della misura coercitiva è di almeno 30 °C. Esiste la possibilità che, in tal caso, il vettore sollevi un'obiezione, sostenendo che l'NVWA aveva già rilasciato un certificato di esportazione valido prima del trasporto. Non è chiaro come il tribunale valuterà una situazione del genere e se, di conseguenza, un'eventuale ammenda possa essere confermata.

*Reazione*

L'NVWA deve valutare, prima di un trasporto su lunghe distanze, se la pianificazione del trasporto presentata è realistica e se è conforme alle norme stabilite nel regolamento sul trasporto. Come indicato in precedenza, il presente orientamento specifica il divieto di "trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili" di cui all'articolo 3 del regolamento sul trasporto. Se, prima di un trasporto su lunghe distanze, è già chiaro che molto probabilmente la temperatura sarà superiore a 30 °C lungo il percorso, l'NVWA può quindi determinare che la pianificazione del trasporto non è conforme alle norme del regolamento sul trasporto. Ad esempio, l'orientamento fornisce all'NVWA una base giuridica per la valutazione della pianificazione dei trasporti prima di un trasporto su lunga distanza. Poiché l'orientamento è un'interpretazione del divieto di "trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili" di cui all'articolo 3 del regolamento sul trasporto, non è contrario al regolamento sul trasporto.
Per i trasporti su brevi distanze e i trasporti nazionali, la pianificazione del trasporto non è obbligatoria secondo il regolamento sul trasporto. In questa fattispecie non è quindi possibile agire in anticipo, e le misure coercitive dipendono dalla constatazione di un'infrazione in flagrante. Inoltre l'eventuale certificato sanitario rilasciato non esonera comunque il trasportatore dalla responsabilità per il benessere degli animali durante il trasporto. Il trasportatore deve comunque effettuare il trasporto in conformità delle norme del regolamento sul trasporto, consentendo misure coercitive ove l'NVWA determini che il trasporto di animali avviene a una temperatura di 30 °C.
L'NVWA può determinare autonomamente le modalità per dimostrare una violazione dell'orientamento. Il metodo può essere ulteriormente elaborato dall'NVWA in un'istruzione operativa, come è stato fatto con l'orientamento del 2020, in cui 35 °C rappresentano il limite superiore per il trasporto degli animali. È comprensibile il fatto che l'NVWA debba, nella pratica, decidere sulla base della disponibilità di veterinari ufficiali e di altre autorità di vigilanza.

Per quanto riguarda i criteri che il raffreddamento attivo deve soddisfare, le note esplicative del presente orientamento chiariscono che si tratta di un impianto di condizionamento dell'aria che consente di raffreddare sufficientemente la temperatura nel mezzo di trasporto, indipendentemente dalla temperatura esterna, fino a raggiungere una temperatura alla quale gli animali possano regolare efficacemente la propria temperatura corporea. Va da sé che i mezzi di trasporto dotati di tale raffreddamento attivo devono comunque rispettare le disposizioni del regolamento sul trasporto, tra cui il divieto di esporre gli animali a lesioni o sofferenze inutili durante il trasporto.

## 7. Notifica

Al fine di conformarsi alla direttiva 2015/1535 (direttiva sulla procedura di notifica), il progetto di orientamento è stato notificato alla Commissione europea con il numero 2025/0111/NL. Durante il termine di differimento di tre mesi, sono state ricevute da un altro Stato membro due richieste di chiarimenti sui fatti relativi al progetto di orientamento (*MSG 103*). La prima richiesta riguardava l'inclusione dei granchi e delle aragoste nel regolamento in questione. A seguito di tale richiesta, il progetto di orientamento è stato modificato in modo che i granchi e le aragoste non fossero più inclusi. Ciò è dovuto al fatto che non si tratta di animali vertebrati e che il regolamento sul trasporto a cui si riferisce il presente orientamento non si applica ad essi, come correttamente osservato dall'interrogante. L'altra richiesta verteva sull'ambito di applicazione dell'orientamento (se si applicasse ai trasporti nazionali o anche a quelli internazionali). Nella risposta è stato chiarito che l'orientamento si applica a tutti i trasporti, compresi quelli internazionali, in quanto riguarda l'interpretazione del regolamento sul trasporto. Il termine di differimento è iniziato il 25 febbraio 2025 e si è concluso il 26 maggio 2025.

## 8. Entrata in vigore il 1º aprile 2027

Poiché la modifica del presente orientamento ha un impatto significativo sul settore e richiede vari adeguamenti, è stato deciso di rinviarne l'entrata in vigore al 1º aprile 2027. Durante i periodi prolungati di temperature elevate, gli allevatori e i trasportatori potrebbero trovarsi a disporre di una finestra temporale più ristretta, su base giornaliera o settimanale, per trasportare gli animali nelle ore più fresche, in particolare, qualora la flotta di un trasportatore non sia ancora stata sufficientemente adattata per consentire agli animali di continuare a essere trasportati a temperature superiori a 30 °C in veicoli dotati di un sistema di raffreddamento attivo. Ciò comporta investimenti ingenti e la produzione e la consegna di tali veicoli richiedono tempo. Inoltre il vettore deve essere in grado di dimostrare che il sistema di raffreddamento attivo installato funzioni in modo efficace e deve essere a conoscenza dei requisiti che il sistema di raffreddamento attivo deve soddisfare. L'anno a venire sarà dedicato al raggiungimento di ulteriori accordi in materia, in consultazione con il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la pesca, la sicurezza alimentare e la natura, il settore e l'NVWA.

A causa delle limitazioni imposte al trasferimento degli animali dalle aziende di origine durante periodi prolungati di temperature elevate, il tasso di occupazione dei recinti per animali potrebbe diventare eccessivo. Un'entrata in vigore differita offre alle aziende primarie l'opportunità di garantire flessibilità operativa in relazione al tasso di occupazione, in ambiti quali i programmi di riproduzione, consentendo così un margine di manovra nella tempistica del trasferimento e della consegna degli animali. Nel settore suinicolo, in particolare, questo tipo di pianificazione deve essere adeguato con almeno 6 mesi di anticipo, al fine di valutarne l'impatto sul tasso di occupazione dopo tale periodo. Anche nei macelli, la continuità del processo di macellazione e la capacità di macellazione possono essere sotto pressione durante periodi prolungati di temperature elevate, in quanto la fornitura di animali può essere limitata. In sintesi, un più lungo termine di differimento prima dell'effettiva entrata in vigore della presente modifica offre al settore il tempo necessario per poter ottemperare in modo ragionevole all'orientamento modificato, evitando così eventuali conseguenze sproporzionate per il settore che potrebbero derivare dalla sua entrata in vigore immediata. È stato pertanto deciso che la modifica non entrerà in vigore fino al 1º aprile 2027, come annunciato nella lettera al parlamento[1] del 16 aprile 2026 e ampiamente riportato dai media.

L'NVWA utilizzerà il periodo fino al 1º aprile 2027 per collaborare con i pertinenti portatori di interessi del settore al fine di adeguare le disposizioni del piano nazionale per il trasporto di bestiame a temperature estreme alla nuova norma stabilita nell'orientamento modificato. Inoltre tale termine consente all'NVWA di adeguare, se necessario, le modalità di vigilanza e di applicazione della normativa. Poiché il piano nazionale per il trasporto di bestiame a temperature estreme sarà già in vigore quando la temperatura ambiente raggiungerà i 27 °C o più, si prevede che in questo ambito saranno necessari solo pochi adeguamenti.

*Il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la pesca, la sicurezza alimentare e la natura,*
*S.P.A. Erkens*

[1] Atti parlamentari, seconda camera 2025/26, 28 286, n. 1433.